

R.P.U. n. 22/2023



TRIBUNALE DI TIVOLI

Il Giudice

Visto il ricorso presentato, tramite l'O.C.C., da Massimiliano Ciocchetti;
visti gli artt. 67 e ss. CCII;
rilevato che il ricorrente è qualificabile come consumatore;
rilevato che la domanda è corredata degli elementi di cui all'art. 67 co. 2 CCII;
considerato che non appaiono sussistenti le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCII;
ritenuto che la proposta ed il piano siano ammissibili;
vista l'istanza di sospensione avanzata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 70 CCII co. 4,

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

Dispone che la proposta ed il piano (con annerimento dei dati sensibili a cura della Cancelleria) siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento;

Avverte che, a mente dell'art. 70 co. 3 CCII, ogni creditore potrà nei venti giorni successivi alla comunicazione del presente decreto da parte dell'OCC ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII presentare osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC che allo scopo dovrà indicarlo nella propria comunicazione

Dispone che, a mente dell'art. 70 co. 6 CCII, l'OCC entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, sentito il debitore, riferisca per iscritto al Giudice, proponendo eventuali modifiche ritenute necessarie

Si comunichi

Addì 26/4/2023

Il Giudice

(dott.ssa Anna Multari)



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Sezione Fallimentare

Ricorso

*per l'ammissione alla Procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore
ex artt. 67 e ss. del c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza*

Nell'interesse del sig. Ciocchetti Massimiliano (C.F. [REDACTED]), nato a Roma (RM) il [REDACTED], e residente a Monterotondo (RM), via via [REDACTED] con l'assistenza dello scrivente dott. Arata Matteo, nato a Piacenza (PC) [REDACTED], [REDACTED] P.IVA 01823670334, sede Gazzola (PC), Loc. Croara la Vigna, 74

PREMESSO

Che ricorrono i presupposti per l'accesso alla procedura in oggetto, e cioè che il ricorrente:

1. è soggetto persona fisica consumatore, secondo quanto previsto dall'art. 2, lett. e, C.C.I.I.;
2. di conseguenza, non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dal c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
3. non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della previgente l. 3/2012, né ha beneficiato in quel periodo di un provvedimento di esdebitazione;
4. di conseguenza, non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte nella propria vita;
5. è in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 del C.C.I.I., ossia di manifesto oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, circostanza questa che non ha consentito, e non consente tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni contratte secondo le scadenze originariamente pattuite;
6. non ha determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, in quanto lo squilibrio sopra detto trova origine in prestiti contratti per le vicende familiari in cui si è ritrovato coinvolto, che lo hanno portato a richiedere e rinegoziare vari finanziamenti il cui pagamento si è, poi, rivelato per lui insostenibile;
7. ha depositato, per il tramite del **dott. Arata Matteo**, un'istanza, presso il costituito Organismo di Composizione della Crisi dell'ODCEC di Tivoli, finalizzata ad ottenere la nomina di professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire della procedura prevista

1
Ciocchetti Massimiliano



dalla summenzionata normativa – O.C.C. che ha quindi nominato quale gestore il **dott. Ronci Alessandro**, il quale ha accettato l'incarico;

8. ha presentato, per il tramite dello scrivente, il presente ricorso per la ristrutturazione dei propri debiti, sottoponendolo al suddetto professionista per la redazione della relazione prevista dalla Legge.

Tutto ciò premesso, il ricorrente:

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di “Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore” a norma degli artt. 67 e ss. del C.C.I.I., secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa dell'Organismo di Composizione della Crisi adito.

STORIA DEL RICORRENTE

In particolare, ai fini di dare al Giudicante una visione complessiva della vicenda che occupa, si espone brevemente la storia del debitore.

Il sig. Ciocchetti, di stato civile celibe, vive da solo in affitto a Monterotondo e lavora dal 2007 come impiegato con contratto a tempo indeterminato presso la [REDACTED] con uno stipendio medio netto di circa 1.500,00 euro (oltre alla tredicesima mensilità e premio di produzione annuale) su cui attualmente grava una trattenuta di euro 250,00 relativa ad un finanziamento contro cessione del quinto contratto con la [REDACTED].

Come anticipato nelle premesse del presente ricorso, l'origine della situazione di sovraindebitamento e di oggettiva difficoltà economica è da ricercarsi essenzialmente nelle vicende familiari in cui si è ritrovato coinvolto, e di cui inizialmente è stato del tutto ignaro.

In particolare, sin già nei primi anni 2000, il sig. Ciocchetti si è ritrovato a dover sopperire a più riprese alle necessità economiche della propria famiglia d'origine, in quanto il padre, recentemente deceduto, era affetto da gravi problemi di ludopatia, con ovvie conseguenze sull'assetto economico del nucleo familiare.

Il suo incontrollabile impulso al gioco d'azzardo, tenuto per lungo tempo nascosto a moglie e figlio, lo hanno portato non solo, come spesso accade, a spendere il proprio danaro in questo, anziché nelle spese familiari, ma anche a contrarre debiti per avere nuova liquidità da impiegare nel gambling. Era ormai caduto infatti in quel circolo vizioso tipico di chi soffre di questa patologia, in cui la compulsione porta a giocare continuamente nella speranza di poter risollevarle le proprie economie con una possibile vincita.

2
Crocetta Lombardi



Il sig. Ciocchetti, pertanto, con il proprio stipendio (all'epoca peraltro più contenuto di quello attuale) si ritrovava dapprima a dover contribuire alle spese di casa e, successivamente alla scoperta di questo problema, a dover aiutare economicamente il padre per pagare i debiti contratti.

Pertanto, l'istante iniziò a contrarre a propria volta i primi finanziamenti, che si ritrovò più volte a rinegoziare per esigenze di liquidità proprie e famigliari; complice anche una valutazione non sempre corretta del suo merito creditizio da parte dei vari istituti, il sig. Ciocchetti fino al 2021 ha fatto nuovamente accesso al credito rifinanziando finanziamenti che, di fatto, contribuirono però solo ad aumentare la sua esposizione debitoria.

Lo stato di difficoltà finanziaria ha difatti portato l'esponente a indebitarsi progressivamente con il sistema bancario, contraendo numerosi finanziamenti (spesso di piccolo importo), inizialmente per superare le spese correnti e cadendo, poi, in una spirale progressiva dove i nuovi debiti sono stati contratti per sostenere le rate dei precedenti: una situazione chiaramente insostenibile che lo ha portato a non essere più in grado di onorare i debiti contratti, ad oggi per la gran parte oggetto di decadenza dal beneficio del termine e passati a sofferenza, vista la sproporzione tra l'importo dei debiti ed il suo reddito, nonché per l'assenza di un patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Si evidenzia peraltro come anche nella sua relazione sia stato appurato una condotta non corretta e colpevole da parte degli istituti finanziatori nella valutazione del suo merito creditizio poiché, per quanto il gestore ha potuto verificare, risulta che le rate già convenute dal 2017 avevano superato il reddito disponibile del sig. Ciocchetti, sicché non gli dovevano essere erogati ulteriori finanziamenti, al contrario di quanto è avvenuto.

Dall'altro lato, è altrettanto evidente come dal punto di vista psicologico l'istante sia stato spinto a chiedere tali rifinanziamenti all'interno di un comportamento di buona fede, in quanto sperava di poter così ripagare e riuscire a far fronte ai debiti precedentemente contratti.

Pertanto, al fine di uscire dalla situazione di insolvenza che si è creata, si ritiene di richiedere che venga ammesso alla procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore, come previsto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, proposta che si va di seguito a dettagliare.

FONTE DI FINANZIAMENTO DEL PIANO

Le somme messe a disposizione dei creditori in funzione del presente piano consisteranno in:

- il versamento in unica soluzione di euro 500,00, di cui il ricorrente ha disponibilità su libretto postale a lui cointestato, successivamente all'approvazione del presente piano;
- una quota mensile della retribuzione del ricorrente, pari ad euro 300,00, che verranno versati per i 5 anni successivi all'approvazione del presente piano, suddivisi in 14 mensilità concomitanti alle tredici mensilità stipendiali e al premio di risultato annualmente percepiti.

Ciocchetti Rosanna



Verrà quindi messa a disposizione dei creditori la somma complessiva di euro 21.500,00 (ventunmilacinquecento/00).

In merito a come sono state determinate le somme sopra esposte, va premesso che la ristrutturazione dei debiti del consumatore rappresenta una procedura che può essere assimilata ad un concordato coattivo, dove, di fronte ad una situazione di sovraindebitamento, la normativa riserva appositamente per il consumatore una specifica e particolare tutela, che consente al giudice di stabilire un rientro del debito proporzionato a quanto il debitore in difficoltà può sostenere anziché all'ammontare effettivo del debito.

Quanto sopra premesso, è però altresì evidente che la misura dell'apporto che il ricorrente mette a disposizione del piano vada stabilita secondo una logica che rispetti lo spirito della disciplina, ossia quello di contemperare il diritto del debitore a uscire dalla situazione di sovraindebitamento con quello dei creditori a ottenere comunque una soddisfazione, sia pur parziale, del proprio credito: pare quindi evidente che non ci si può attendere che il debitore sovraindebitato metta a disposizione della procedura più del proprio patrimonio liquidabile, e del surplus di reddito non strettamente necessario per una dignitosa sopravvivenza del proprio nucleo familiare.

Nel caso di specie, il debitore non risulta essere titolare di alcun bene immobile, né di beni mobili registrati di significativo valore: è infatti intestatario di un'autovettura Fiat Panda immatricolata ad aprile 2017, acquistata usata nel 2019, indispensabile al ricorrente per i propri spostamenti casa-lavoro e che, pertanto, non viene messa a disposizione del presente piano, posto che diversamente si vedrebbe costretto a sopportare i costi per un'altra vettura. Si evidenzia peraltro che il mezzo ha un valore commerciale modesto (il modello, sul listino Eurotax blu di principale riferimento per la quotazione delle vetture usate, attribuisce, alla data di redazione del presente ricorso, un valore di circa 5.300,00 euro).

Per quanto riguarda il suo patrimonio mobiliare più in generale, il sig. Ciocchetti risulta titolare di un piano individuale pensionistico di tipo assicurativo/fondo pensione con [REDACTED] n. [REDACTED] per cui non ha la possibilità di chiedere ulteriori anticipi per esigenze non documentate (diverse da quelle espressamente previste es. per spese sanitarie, acquisto/ristrutturazione prima casa), con un valore residuo alla data del 20.03.2022 di euro 6.668,77, e che comunque, per la sua natura strettamente previdenziale, è impignorabile per legge.

4




Il sig. Ciocchetti non risulta possedere giacenze liquide significative sui propri conti correnti/carte, in quanto i saldi su c/c postale [REDACTED] e Postepay sono risorse e variano continuamente in funzione delle sue spese correnti.

Inoltre, l'istante è cointestatario di un libretto postale assieme alla sig.ra [REDACTED], che presenta alla data del 15.02.2023 un saldo positivo di euro 1.011,86; trattandosi di una giacenza liquida imputabile per il 50% al sig. Ciocchetti, egli si rende disponibile a metterne parte a disposizione della procedura nella misura di euro 500,00.

Pertanto, ciò che l'istante potrà utilmente destinare alla soddisfazione del ceto creditorio è principalmente rappresentato da quota del suo reddito da lavoro dipendente, attualmente pari in media a circa 1.500,00 euro netti, contingenze comprese, oltre alla tredicesima mensilità e al premio di produzione annualmente percepiti.

La quantificazione dell'apporto alla procedura dipenderà quindi da quanto il debitore può trattenere per il proprio sostentamento familiare: se, fino alla recente riforma della legge 3/2012, tale valutazione era rimessa all'equità del giudice ed alla prassi di ogni singolo Tribunale, successivamente, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 176/2020 di conversione del d.l. 28.10.2020 n. 137, e poi ancora con le previsioni introdotte nel c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, il Legislatore ha voluto normare con maggiore puntualità i criteri per la determinazione di tale parametro economico, in particolare, laddove l'art. 283, comma 2, del C.C.I.I. fissa – relativamente al c.d. debitore incapiente – la soglia di reddito entro la quale un debitore possa considerarsi tale e, quindi, accedere all'istituto dell'esdebitazione senza nulla versare ai creditori, statuendo che: *“La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”*.

Pertanto, ne deriva che la soglia di reddito così calcolata deve considerarsi un minimo incompressibile per il debitore, altrimenti si giungerebbe al paradosso che la procedura per l'esdebitazione del debitore incapiente, che nulla offre ai creditori, risulterebbe ingiustificatamente più favorevole rispetto a quella per il debitore che incapiente non è.

Inoltre, si ritiene che l'importo sopra determinato secondo questo parametro standard, che nel caso di specie ammonterebbe a circa 817,81 euro mensili, sia da considerarsi un minimo incompressibile, che

5
Ciocchetti Romilda

possa essere aumentato quando il debitore è costretto a sostenere dei costi particolari, quale ad esempio affitto, obblighi di mantenimento o spese mediche.

Nel caso del ricorrente, considerato che vive in affitto e sopporta un canone di locazione che, comprensivo di spese condominiali, è pari a circa 480 euro al mese, l'importo mensile che si indica come necessario al suo sostentamento è pari a non meno Euro 1.260,00, come meglio dettagliato nell'elenco delle sue spese in allegato.

Si evidenzia come tale somma sia peraltro assolutamente ragionevole, anche considerando che, secondo le rilevazioni Istat delle spese medie delle famiglie per l'anno 2021, una persona sola in affitto, di età compresa tra i 35 e i 65 anni, ha una spesa media di 1.957,40 euro.

Considerando che, per l'anno d'imposta 2021, il ricorrente ha percepito un reddito annuo netto pari a circa 19.672,00 euro (oltre ad euro 848,00 a titolo di premio di risultato) che, diviso su dodici mensilità, ammonta ad euro 1.639,33 mensili, si ritiene congruo e più che sostenibile per il ricorrente il versamento ai creditori dell'importo di euro 300,00 mensili, per cinque anni dalla data di omologa della presente proposta, da versarsi per quattordici mensilità annue – importo che ben potrà corrispondere, previa revoca da parte del Giudice adito della trattenuta contro cessione del quinto dello stipendio, attualmente in corso e pari ad euro 250,00.

SITUAZIONE DEBITORLA E SUDDIVISIONE IN CLASSI

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa Euro 135.090,69.

Preliminarmente all'esposizione della presente piano, si ritiene opportuno suddividere i debitori in classi omogenee rispetto alla tipologia del debito e alla probabile percentuale di soddisfazione rinveniente dal Piano proposto.

Classe 1: Crediti in Prededuzione e Privilegiati

Come previsto dalla normativa, i crediti prededucibili, ossia quelli sorti in funzione o in occasione della presente procedura, compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti, hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori. Tali crediti, si dettagliano nella remunerazione dei seguenti soggetti:

- o per **euro 2.286,60**, comprensivi di oneri accessori e spese, all'OCC dell'ODCEC di Tivoli, al netto dell'importo di euro 1.000,00 già corrisposto a titolo di acconto;

6
Lucrezia Morabito



- o al dott. Arata Matteo, quale consulente di parte che ha seguito la redazione del presente piano e le attività connesse allo stesso, ivi compresi la raccolta e lo studio della documentazione sottesa all'elaborazione della proposta.

Come indicato nella relazione dell'OCC, il compenso dell'advisor, pari a complessivi euro 1.525,00, comprensivo di oneri accessori e spese, va considerato prededucibile per il 75% dell'importo e, per il residuo.

Classe 2: Crediti Privilegiati

In tale classe è da ricomprendersi il compenso dello scrivente advisor, nella misura del 25% del proprio credito, ex art. 2751-bis, comma 2.

Classe 3: Crediti Chirografari

Tale classe comprende i creditori dell'istante non garantiti, ovvero la restante parte dei debiti rilevati. La somma di tali posizioni, elencata nell'allegato alla presente, è di circa euro 131.279,09.

Classe 4: Crediti sopravvenienti

Si ritiene di destinare la somma di euro 1.000,00, ad eventuali crediti e/o costi di procedura che dovessero sopravvenire fino ad omologa dello stesso, anche a seguito di precisazione dei creditori esistenti. Qualora non dovessero sopravvenire nuovi crediti, ovvero l'importo dei crediti sopravvenienti fosse inferiore all'importo destinato a tale classe, l'importo residuante sarà devoluto all'ulteriore soddisfazione della classe dei debitori chirografi.

PROPOSTA DI PIANO

Considerato quanto sopra esposto, il debitore intende proporre ai propri creditori un "Accordo di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore" ex artt. 67 e ss. del C.C.I.I., secondo le seguenti scadenze e modalità:

- integrale soddisfazione delle classi dei Crediti in Prededuazione e Privilegiati per complessivi euro 3.811,60;
- parziale soddisfazione della classe Crediti chirografari, ammontanti a circa euro 131.279,09, che verranno soddisfatti nella percentuale circa del 12,7% rispetto al valore del debito, per un totale di euro 16.688,40;
- la messa a disposizione a favore di eventuali **Crediti o costi sopravvenienti** della somma di euro 1.000,00 (qualora la somma individuata a favore dei crediti e/o costi sopravvenienti venisse integralmente versata a favore della classe chirografa, la rispettiva percentuale di soddisfazione aumenterebbe a circa il 13,4%).

7
Arata Matteo



Il piano di pagamenti prevederà che i versamenti vengano fatti su un conto dedicato alla procedura, ed il riparto sarà effettuato con cadenza annuale a partire dal primo versamento proposto nel piano, e che la soddisfazione dei creditori seguirà l'ordine delle rispettive classi, fermo restando che all'interno di ciascuna classe ogni creditore verrà soddisfatto *pro quota* rispetto all'importo del proprio debito.

Il primo versamento, per consentire primariamente gli adempimenti conseguenti all'omologa del piano, verrà effettuato entro il giorno 15 del mese successivo all'omologa stessa.

Per quanto riguarda la classe dei crediti prededucibili e privilegiati, che verranno soddisfatti nei primi 12 mesi dall'omologa, le somme spettanti andranno a corrispondere con priorità quanto dovuto all'OCC e, successivamente, quanto dovuto dallo scrivente Advisor.

Di seguito si offre uno schema riepilogativo dei pagamenti complessivamente previsti, nell'eventualità in cui la somma riservata per la classe dei sopravvenienti fosse interamente devoluta a quella dei chirografi:

NOMINATIVO CREDITORE	IMPORTO CREDITO	% SODDISFAZIONE	IMPORTO SPETTANTE
[REDACTED]	€ 2.286,60	100%	2.286,60 €
[REDACTED]	€ 1.525,00	100%	1.525,00 €
[REDACTED]	€ 5.891,00	13,4%	793,75 €
[REDACTED]	€ 27.381,16	13,4%	3.689,31 €
[REDACTED]	€ 56.439,00	13,4%	7.604,53 €
[REDACTED]	€ 14.748,90	13,4%	1.987,25 €
[REDACTED]	€ 2.301,00	13,4%	310,03 €
[REDACTED]	€ 4.448,03	13,4%	599,32 €
[REDACTED]	€ 20.070,00	13,4%	2.704,21 €
TOTALE	€ 135.090,69		€ 21.500,00

SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA e CONVENIENZA DEL PIANO

Si rimanda alle considerazioni espresse dal nominato OCC, considerando che il piano si basa su flussi di cassa provenienti dal reddito da lavoro dipendente dell'esponente, reddito contraddistinto da un elevato grado di stabilità, nonché sul versamento di una giacenza liquida nella disponibilità dell'istante.

Si rappresenta altresì che, da costante giurisprudenza formatasi già in tema di piani del consumatore ai sensi della previgente legge 3/2012, la durata del piano proposto rappresenta un giusto ed equo contemperamento tra le esigenze dei creditori di ottenere un certo grado di soddisfacimento e quello del debitore a vedersi esdebitato, dato che un periodo più lungo rischierebbe di tradursi in un orizzonte temporale eccessivamente dilatato, in cui aumenterebbe troppo il rischio di eventi sopravvenuti che potrebbero rendere difficoltoso per il ricorrente onorare l'impegno assunto nel piano.

Inoltre si evidenzia la convenienza del piano proposto per gli stessi creditori, in quanto:

- A) appare evidente come la situazione debitoria dell'istante non risulti più sostenibile;
- B) nel caso in cui aggredissero il patrimonio pignorabile dell'istante con delle iniziative individuali, presumibilmente, non si genererebbe una significativa possibilità di rientro per i creditori

[Handwritten Signature]



- chirografi, in quanto il valore dello stesso è nettamente inferiore all'importo dei debiti e dei costi che i creditori sosterebbero per l'esecuzione forzata;
- C) la cifra mensile della retribuzione che viene messa a disposizione è assimilabile al quinto pignorabile e, anzi, la proposta di piano pone in una situazione di *par condicio* tutti i creditori chirografi (i cui pignoramenti sullo stipendio, diversamente, andrebbero in coda al primo che dovesse assumere questa iniziativa) e permette loro di recuperare in parte il loro credito in tempistiche contenute e senza affrontare pesanti costi legati ad iniziative legali;
- D) si rimarca la buona volontà e l'impegno dell'istante, dato che si obbligherebbe a vivere con il minimo indispensabile per il proprio sostentamento, pur di offrire il massimo soddisfacimento possibile ai creditori;
- E) vi è altresì convenienza rispetto ad una procedura di liquidazione controllata, che avrebbe una minore durata (tre anni, contro i cinque proposti con la presente proposta), e sarebbe altresì gravata dal maggior costo in prededuzione rappresentato dal compenso del liquidatore che dovrebbe essere nominato.

ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI
CINQUE ANNI ED EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI
CREDITORI

Da ultimo, si da atto che non sono presenti atti del debitore oggetto di impugnazione da parte dei creditori o di terzi.

Per quanto concerne gli atti dispositivi del patrimonio, il sig. Ciocchetti risulta aver posto in essere unicamente le seguenti operazioni:

- acquisto dell'attuale autovettura, comprata nel giugno 2019 per euro 7.500,00;
- rinuncia dell'eredità del sig. **[REDACTED]**, padre dell'istante deceduto il 29.11.2021, con atto del 27.1.2022, rinuncia effettuata unitamente agli altri 13 chiamati all'eredità e motivata dalla non convenienza dell'accettazione della stessa: difatti, a causa della condizione di ludopatia del *de cuius*, ne era derivata una esiguità dell'asse ereditario sia dal punto di vista patrimoniale che debitorio, sicché l'atto in questione non ha comportato pregiudizio nei confronti dei creditori dell'istante;
- richiesta di anticipazione del suo PIP, domandata nel marzo 2022 per esigenze di liquidità (importo lordo disinvestito pari ad 2.296,29 euro).

Non risulta inoltre aver compiuto altri significativi atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni, se non la stipula dell'attuale contratto di locazione il 19 gennaio 2022, dove ha spostato la propria residenza a decorrere dal 10.02.2022, nonché le richieste/rinegoziazioni dei finanziamenti attualmente a debito.

9




*

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente,

CHIEDE

All.mo Tribunale adito

- di dichiarare con decreto l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. C.C.I.I., disponendo che la proposta/piano e la relazione siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori presenti;
- di disporre, al fine di tutelare il piano di ristrutturazione depositato e la *par condicio creditorum*, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
- di dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali;
- di omologare con sentenza, trascorsi i termini previsti dalla legge e rispettati i relativi adempimenti, il piano presentato, disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC e dichiarando contestualmente la chiusura della procedura;
- con il provvedimento di omologa, di disporre altresì l'interruzione di tutte le trattenute contro cessione del quinto sullo stipendio del ricorrente, e la sospensione di eventuali fermi amministrativi iscritti sull'autovettura dell'istante, autorizzandone l'utilizzo.

Si allegano:

- elenco dei creditori;
- elenco dei beni;
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- elenco delle entrate e delle spese del nucleo familiare;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- certificato di residenza e dello stato di famiglia;
- dichiarazione di assenza atti in frode ai creditori.

Con salvezza di ogni diritto,

MONTECATALANO, li 21/02/2023
F.to lo scrivente dott. Arata Matteo

F.to l'istante sig. Ciocchetti Massimiliano

Ciocchetti Massimiliano



TRIBUNALE DI TIVOLI


COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Istanza pervenuta al Registro OCC N.24/2022

Debitore istante: Massimiliano Ciocchetti

O.C.C. f.f. dott. Alessandro Ronci

Relazione dell'OCC ex art.68 co.2 D.Lgs. 14/2019

Il sottoscritto Alessandro Ronci, dottore commercialista con studio a Tivoli (Rm) in Via Antonio del Re n.15, in data 02-07/11/2022 è stato nominato dall'O.C.C. presso l'ODCEC di Tivoli, gestore della crisi da sovraindebitamento del Sig. Ciocchetti Massimiliano, nato a Roma il , residente a Monterotondo (Rm) in Via Monte Cristallo 11/B, di seguito il "consumatore" o "debitore".

Il consumatore intende proporre ai creditori un Piano di ristrutturazione dei debiti indicando tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento.

In via preliminare il sottoscritto, ai fini dell'incarico ricevuto, dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.358 del CCII e di aver presentato domanda per l'iscrizione nell'albo istituito ai sensi dell'art.356, e di essere iscritto nell'albo dei gestori della crisi di cui al D.M. Giustizia 202/2014, ed inoltre attesta:

- a) non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- b) non si trova in condizioni di conflitto di interesse;

c) non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto dell'istante che ha proposto il Piano di Ristrutturazione del debito, come novellato in seguito all'entrata in vigore del CCII.

Il sottoscritto gestore rileva che sussistono i presupposti di cui all'art.2 co.1 lett.c) D.Lgs.14/2019 e successive modifiche e cioè il debitore:

- versa in uno stato di sovraindebitamento, dunque si trova in una situazione di: *“crisi o di insolvenza del consumatore, ...omissis ...non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ...omissis”*;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L.27 gennaio 2012 n.3 (piano, accordo o liquidazione controllata);
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il reddito disponibile, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

La proposta è corredata della documentazione richiesta dall'art.67 co.II del CCII in parte allegata all'istanza depositata all'OCC ed in parte richiesta dallo scrivente gestore della crisi in seguito alla nomina, pertanto risulta agli atti:

- a. l'elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b. l'elenco dei beni di proprietà del ricorrente;
- c. l'indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d. dichiarazioni dei redditi modello 730 degli ultimi tre anni;
- e. l'indicazione degli stipendi mensili e delle spese correnti necessarie al mantenimento della famiglia;

Il debitore ha inoltre prodotto con l'istanza il certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

Il CCII all'art.68 prevede che l'O.C.C. predisponga una relazione particolareggiata che contenga:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della domanda;
- d) indicazione presunta dei costi della procedura;

Ai sensi dell'art.68 co. 3 CCII l'OCC deve indicare se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile.

Lo scrivente, esaminato il Piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art.67 del D.Lgs. 14/2019 provvederà, ai sensi dell'articolo 68, ad indicare le cause dell'indebitamento, ad esporre le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni, a valutare la completezza della documentazione depositata, ed infine a fornire un'indicazione dei costi della procedura.

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente unitamente all'istanza per la nomina dell'O.C.C. e di quella acquisita in seguito dietro richiesta dello scrivente, hanno permesso di definire la situazione debitoria del consumatore.

Le comunicazioni inviate a mezzo pec alle banche ed alle società finanziarie ai fini della circolarizzazione sono rimaste prive di riscontro, con esclusione di quella inviata a **[REDACTED]** pertanto la situazione debitoria che segue è stata ricostruita sulla base dei contratti di finanziamento, degli estratti conto, delle lettere di messa in mora ed infine dal confronto con le risultanze Ce.Ri. della Banca D'Italia e Crif Spa.

I contratti di finanziamento, con esclusione di quello sottoscritto con **[REDACTED]** finalizzato all'acquisto di un'autovettura, riportano la generica causale di "prestito personale". Gli altri contratti denominati "Fido" sono relativi a carte di debito con restituzione in modo rateale; altri ancora sono relativi ai saldi debitori di carte di credito

[REDACTED]

In seguito alla ricostruzione emerge la seguente debitoria a carico del consumatore:

CREDITORE	NATURA	IMPORTO RESIDUO DOVUTO
[REDACTED]	PREDEDUCIBILE	2.286,60
[REDACTED]	PREDEDUZ./PRIVIL.	1.525,00
[REDACTED]	CHIROGRAFO	5.891,00
[REDACTED]	CHIROGRAFO	27.381,16
[REDACTED]	CHIROGRAFO	56.439,00
[REDACTED]	CHIROGRAFO	14.748,90
[REDACTED]	CHIROGRAFO	2.301,00
[REDACTED]	CHIROGRAFO	4.448,03
[REDACTED]	CHIROGRAFO	20.070,00
Totale debiti accertati		135.090,69

Il rimborso dei finanziamenti per quasi tutte le posizioni, anche di quelle estinte, non è stato regolare e pertanto alcuni creditori hanno inviato le comunicazioni di risoluzione contrattuale e relative diffide di pagamento.

Il debitore ha sottoscritto contratti di finanziamento e per utilizzo di carte di debito con rimborso rateale, come di seguito indicato:

CREDITORE	DATA STIPULA	RATA
[REDACTED]	13/06/2019	134,00
[REDACTED]	09/01/2020	517,22
[REDACTED]		
[REDACTED] (ESTINTO 22-2-21)	11/04/2019	620,00
[REDACTED] RINEGOZIATO)	22/02/2021	725,00
[REDACTED]	31/12/2017	207,00
[REDACTED]	15/11/2011	255,00
[REDACTED]	12/08/2021	
[REDACTED]		variabile
[REDACTED]		variabile
[REDACTED]	07/05/2021	250,00
TOTALE		2.088,22

L'importo del totale che precede non comprende la rata di euro 620 convenuta con [REDACTED] per l'estinzione di un finanziamento contratto nell'anno 2019, oggetto di rinegoziazione nell'anno 2021 con aumento della rata ad euro 725. Oltre all'importo totale delle rate occorre aggiungere l'importo, variabile mese per mese, che mensilmente l'istante ha restituito alla società [REDACTED] per gli acquisti effettuati nel mese precedente con la carta di credito in suo possesso.

Dall'esame cronologico dell'indebitamento riportato nel prospetto risulta che, fin dall'anno 2017, a fronte di uno stipendio netto mensile di euro 1.400 circa e tenuto conto delle spese per il fabbisogno familiare, il consumatore ha sottoscritto finanziamenti da rimborsare con rate mensili che superavano persino l'importo delle entrate totali. Dalle certificazioni delle banche dati e finanziarie risulta infatti che alcuni creditori hanno segnalato il mancato rimborso delle rate, con esclusione di [REDACTED] ultima società che ha concesso un finanziamento, a favore della quale è prevista la delega di pagamento con trattenuta dallo stipendio.

Quanto alla diligenza impiegata dal consumatore, risulta evidente che nell'anno 2017 a fronte della disponibilità mensile di euro 1.400 circa e spese mensili per i fabbisogni di

vita quotidiana pari ad euro 900 (tenuto conto del minore importo del canone di locazione sostenuto all'epoca) l'istante aveva una disponibilità residua mensile di euro 500.

Tale disponibilità era stata già esaurita per fare fronte al rimborso delle rate mensili di euro 396 del finanziamento contratto nell'anno 2017 con [redacted], società con la quale in aggiunta era in corso il contratto per l'utilizzo di due carte revolving con rate mensili che sommano euro 323.


In conclusione nell'anno 2017 il debitore, che aveva già eroso la disponibilità del reddito disponibile, non avrebbe potuto sostenere ulteriore indebitamento, a pena di risultare insolvente nel rimborso nel breve periodo.

Il debitore, nella relazione allegata alla domanda, ha illustrato le ragioni del ricorso all'indebitamento che, secondo quanto esposto, sono state determinate dall'alcolismo e dalla grave ludopatia in cui è caduto il genitore [redacted]. Tali patologie hanno causato un aggravio del bilancio familiare del consumatore, dovendo fare fronte a parte dei debiti contratti dal padre in un periodo, risalente al 2004/2005, nel quale lo stipendio netto quale dipendente di [redacted] era di circa mille euro. Sebbene la motivazione si presenti plausibile, essendo frequenti i casi di ludopatia riscontrati all'attualità, non è stata versata nel fascicolo alcuna certificazione medica delle due patologie, nonché quietanze delle somme versate in favore del genitore ovvero a terzi creditori. Sono stati riscontrati dall'esame del conto corrente Ing. [redacted], intestato al debitore, alcuni pagamenti del canone di locazione di un immobile ad uso residenziale a Roma per conto di [redacted] e numerosi prelevamenti per contanti.

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.

L'incapacità di adempiere le obbligazioni è stata causata dall'eccessivo indebitamento sottoscritto dal consumatore in relazione alla propria capacità di rimborso, come determinata nel successivo paragrafo e). Il debitore ha confermato di aver contratti i debiti in virtù dell'*affectio familiae*, per evitare che il genitore, indebitato con individui dediti all'usura, potesse patirne le ritorsioni per il mancato pagamento. Il Sig. Ciocchetti era pertanto consapevole dell'ingente indebitamento al quale non avrebbe potuto fare fronte con le proprie entrate mensili, tuttavia le condizioni in cui versava il genitore e le continue richieste di denaro lo hanno costretto ad indebitarsi, ricadendo in una spirale negativa che ha causato l'incapacità di fare fronte alle scadenze mensili.

c) La valutazione della completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

Lo scrivente ha accertato la veridicità dei dati dichiarati dall'istante, salvo rettifiche per importi esigui. Dall'incrocio delle risultanze dell'ultimo triennio della Centrale Rischi della Banca d'Italia con quello della CRIF Spa emerge la sostanziale corrispondenza con l'esposizione dichiarata nei confronti delle società finanziarie. Non risultano debiti erariali, così come appurato dallo scrivente tramite delega all'accesso della posizione debitoria presso l' 

Per quanto attiene gli atti dispositivi di straordinaria amministrazione compiuti dal consumatore nell'ultimo quinquennio, riportati nell'allegato n.3 all'istanza, lo scrivente rileva che l'acquisto dell'autovettura è giustificato dall'attività lavorativa dal debitore

presso la sala emergenze della [REDACTED], soggetta ad orari non compatibili con il trasporto pubblico, la rinuncia all'eredità del genitore si connota come un atto dovuto stante l'indebitamento del *de cuis*, ed infine l'anticipazione del fondo pensione è stata di modesto ammontare e consentita dalle limitate causali di smobilizzo del fondo.

Tenuto conto di quanto fin qui riportato sulla base della documentazione depositata in uno con il ricorso, nonché di quella successivamente consegnata allo scrivente, è emerso che il debitore:

- è di stato civile libero e risiede nel comune di Monterotondo (Rm);
- non ha fatto ricorso in precedenza a procedure di esdebitazione;
- è lavoratore dipendente a tempo indeterminato della società [REDACTED] società in house della [REDACTED] con qualifica di impiegato amministrativo;
- percepisce un reddito lordo annuo pari ad euro 23.820 e, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, un netto medio mensile di euro 1.650,00 circa;
- è proprietario di un'autovettura Fiat Panda immatricolata nell'anno 2019 al prezzo di euro 9.725.

In sintesi la documentazione depositata presso l'OCC e quella successivamente fornita in seguito alla richiesta dello scrivente, è completa.

d) L'indicazione presunta dei costi della procedura

Allo stato il costo della procedura è determinato dal compenso pattuito dal debitore con l'OCC presso l'ODCEC di Tivoli, pari ad euro 3.286,60 di cui euro mille già pagati in acconto, di natura prededucibile. Il debitore ha convenuto con l'advisor dott. Matteo Arata l'onorario per l'importo di euro 1.525. La particolare procedura di ristrutturazione del debito, derivante dall'accantonamento di importi mensili da destinare in favore dei creditori, non determina ulteriori spese a carico della procedura.

e) La valutazione del merito creditizio all'atto della concessione dei finanziamenti

L'Art.68 CCII prevede che il gestore della crisi indichi se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile.

Il reddito disponibile è calcolato tenendo conto del reddito da lavoro dipendente dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Nel caso in esame tale importo, preso in esame l'anno 2017, non può essere limitato alla soglia minima dell'assegno sociale (euro 448,16) ma occorre tenere conto del fabbisogno per le necessità di vita quotidiane dell'istante e quindi va computato: la spesa per l'utilizzo di un'autovettura (indispensabile per l'attività lavorativa in sala emergenze con turni di lavoro h24), il canone di locazione dell'immobile pari ad euro 330 euro e le spese per le utenze, pertanto viene quantificato in euro 900. Nello stesso anno il consumatore percepiva uno stipendio netto mensile pari ad euro 1.400 circa.

Utilizzando un apposito foglio di calcolo (allegato) al fine della determinazione del reddito disponibile, risulta che nell'anno 2017 le rate già convenute dal debitore per il rimborso di finanziamenti ricevuti erano pari ad euro 719 avevano superato di euro 219 il reddito disponibile. Ne deriva che negli anni successivi non dovevano essere erogati ulteriori finanziamenti, al contrario di quanto è avvenuto.

I finanziamenti concessi a partire dall'anno 2019 sono stati i seguenti:

- 13/06/2019 [REDACTED], prestito finalizzato;
- 11/04/2019 [REDACTED], prestito personale;
- 09/01/2020 [REDACTED], prestito personale;
- 07/05/2021 [REDACTED], prestito personale con delegazione di pagamento

Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il Sig.Ciocchetti Massimiliano chiede sia omologato dal Tribunale in intestazione il Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

La proposta del debitore per superare la crisi prevede l'accantonamento in favore dei creditori dell'importo di euro 300,00 per le quattordici mensilità stipendiali per un quinquennio, oltre l'importo di euro 500, pari alla metà del saldo del libretto postale n.44704769 cointestato con XXXXXXXXXX, da versare all'omologa del piano, in totale pari ad euro 21.500.

L'importo che precede, dedotto il compenso dell'OCC assistito da prededuzione e quello dell'Advisor, prededucibile per il 75% e per il residuo privilegiato, è destinato in pagamento dei creditori chirografari in misura percentuale.

Tenuto conto delle disponibilità finanziarie residue al netto delle spese mensili, lo scrivente ritiene che il consumatore sia in grado di poter assolvere con regolarità le obbligazioni future.

Come si evince dalla proposta formulata e dalle verifiche operate dallo scrivente, il debito complessivo del debitore è pari ad € 135.090,69, comprensivo degli oneri maturati per i compensi dell'OCC e dell'Advisor, pertanto la percentuale di pagamento dei creditori chirografari risulta dal seguente prospetto di calcolo:

Totale debiti accertati	135.090,69
Versamenti rateali (rate € 300 per 5 anni)	21.000,00
Versamento una tantum	500,00
importi compensi prededuzione/privilegio	3.811,60
Importo destinato in pagamento ai cred.chirografari	17.688,40
% destinata in pagamento ai creditori chirografari	13,47%

L'importo in percentuale riportato nel prospetto che precede, da destinare in pagamento ai creditori chirografari, potrà subire aumenti o diminuzioni nel caso di variazione della debitoria accertata.

I compensi dell'O.C.C., ai sensi dell'art.16/17 del D.M. 202/2014, sono stati commisurati a quello dei Commissari Giudiziali delle procedure di Concordato preventivo ridotti del 40% oltre accessori di legge, come da preventivo a consuntivo accettato dal consumatore. Ai sensi dell'art.68 co.5 del CCII, la presentazione della domanda, ai soli effetti del concorso, sospende il corso degli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della procedura, a meno che il credito sia assistito da ipoteca, pegno o privilegio, non rilevati nella fattispecie in esame.

Posto che l'unica entrata dell'istante è costituita dal reddito da lavoro dipendente, che all'attualità ammonta ad euro 1.650 mensili (vedi cedolini paga), che le spese di mantenimento mensili del suo nucleo familiare ammontano ad euro 1.260 comprensivo del canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo, l'importo di euro 300 che il consumatore propone di destinare mensilmente in pagamento ai creditori appare sostenibile, tenuto conto che attualmente dall'importo dello stipendio mensile del debitore viene detratto l'importo di euro 250 per effetto della delega di pagamento in favore di XXXXXXXXXX

La proposta prevede pertanto:

- a) il pagamento dei debiti prededucibili, che per effetto del versamento iniziale verrà completato nel termine di undici mesi dall'omologa del Piano del Consumatore;
- b) il pagamento dei debiti chirografari nella misura percentuale attualmente pari al 13,47 nel termine del quinquennio dall'omologa.

Fattibilità del piano

Sebbene l'attuale disciplina introdotta con l'entrata in vigore del decreto L.gs.14/2019 non preveda, al contrario della L.03/2012, che il gestore della crisi debba attestare la fattibilità del Piano proposto dal debitore, lo scrivente rileva che il debitore, a garanzia della proposta di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, propone un credito futuro liquido ed esigibile, percepito mensilmente, rappresentato dal reddito di lavoro dipendente.

Con riferimento alla tipologia di reddito percepito mensilmente, la probabilità del mancato pagamento degli stipendi mensili è molto bassa, essendo l'istante dipendente della società [REDACTED], società *in house* della [REDACTED].

L'istante si trova al quarantaduesimo anno di età e quindi ha una speranza di vita che supera quella della durata del piano.

Alla luce di quanto esposto, la proposta di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore presenta un'alta probabilità di essere realizzata.

Convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria

Nell'attuale disciplina introdotta dal CCII non è previsto che l'Organo di Composizione della Crisi valuti la convenienza del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore, analogamente all'art.9 co.3 bis, lett.E) della legge n.3/2012. Tale valutazione è prevista in via residuale dall'art.70 co.9 CCII ove uno dei creditori contesti la convenienza della proposta. A tale fine il sottoscritto osserva che i beni da liquidare sono identificabili nell'autovettura Fiat Panda, acquistata usata nell'anno 2019 al prezzo di euro 7.500, oggi di valore pari a circa euro 5.000, e nel fondo pensione privato sottoscritto con [REDACTED], di valore pari a circa 6.600 euro, ove i termini contrattuali ne consentano lo smobilizzo in

caso di liquidazione giudiziale, nonché la quota parte del saldo di euro 1.011 del libretto postale- [redacted] cointestato con [redacted]

Lo scrivente, tenuto conto infine del costo da sostenere per gli onorari del liquidatore, valuta l'ipotesi di liquidazione dei beni del debitore peggiorativa per il ceto creditorio in termini percentuali rispetto a quella proposta dal Piano di ristrutturazione.

Considerazioni conclusive

Sulla base di quanto innanzi illustrato lo scrivente f.f. dell'OCC ritiene sostenibile il Piano del Consumatore che prevede la falcidia dei crediti chirografari ed il rientro dell'esposizione mediante pagamento di una rata costante mensile di euro 300 (trecento) da destinare ai creditori chirografari per la durata di cinque anni nonché il versamento dell'importo di euro 500 (cinquecento) all'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti.

Occorre rilevare che costituisce condizione ai fini della sostenibilità del Piano la revoca, in sede di omologa, della delega di pagamento attiva sullo stipendio, anche al fine di non alterare la *par condicio creditorum*.

L'ipotesi alternativa di liquidazione del patrimonio del debitore appare sconveniente per i creditori rispetto all'importo in termini percentuali previsto nel Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto sopra riportato e considerato il sottoscritto dott. Alessandro Ronci, nella qualità di OCC f.f. ex art.67 d.Lgs.14/2019 nella procedura di sovraindebitamento proposta da Ciocchetti Massimiliano

ESAMINATI

- i documenti messi da disposizione e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente;
- la situazione patrimoniale e reddituale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti con relativa natura ed importo;

ATTESTA

la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata unitamente alla domanda di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore ex art. 67 D.Lgs.14/2019.

Conferma le valutazioni negative espresse nel paragrafo e) "La valutazione del merito creditizio all'atto della concessione dei finanziamenti" così come richieste dall'art.68 co.3 CCII

La presente relazione è composta di quattordici pagine e degli allegati riportati nell'elenco che segue.

Con osservanza

Tivoli 21/02/2023

O.C.C. f.f. dott.Alessandro Ronci

(documento firmato digitalmente)

Allegati:

- Risultanze Ce.Ri Banca D'Italia aggiornate
- Risultanze Crif Spa aggiornate
- Prospetto di calcolo del merito creditizio
- ultimi cedolini paga mensili